

ce 63444



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESSENTE DA
AI SENSI DEL
N. 131 TAB. ALT. B - N. B
MATERIA TRIBUTARIA
D.P.R. 26/4/1988

SEZIONE QUINTA CIVILE

11274/03

Composta dagli Ill.mi Magg.ri Magistrati:

Dott. Enrico	Papa	Presidente	G.N. 5327/99
Dott. Eugenio	Amari	Consigliere	
Dott. Antonio	Merone	Consigliere	Cron. 25145
Dott. Francesco	Ruggiero	Cons. Rel.	Rep.
Dott. Stefano	Bielli	Consigliere	Ud. 20-2-03

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, via dei Portoghesi n.12;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CAMPIONE CIVILE
N. 63444

25.7

- ricorrente -

contro

Soc. MASPED S.p.A., fallita, in persona del Curatore
fallimentare Dott. Gabriele ;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Cagliari n.149/7/98 del 21-10/4-11-98,
notificata il 19-1-99.

521



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/2/03 dal Relatore Cons.Dott.Francesco
Ruggiero;

Udito l'Avv.Gen. dello Stato Avv.De Stefano;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Vincenzo Nardi, che ha concluso chiedendo
il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso e
l'accoglimento del terzo.

Svolgimento del processo

L'Ufficio II. DD. di Sassari, in data 15-1-87,
notificava al Curatore del fallimento della MASPED
S.p.A., l'avviso di accertamento, con cui veniva
rettificata la perdita di esercizio di £. 632.023.000,
dichiarata per l'anno 1983, in un reddito di £.
15.656.000 ai fini IRPEG ed ILOR, con l'irrogazione
della sanzione pecuniaria di £. 100.000 per aver
restituito i questionari con risposte incomplete.
L'accertamento scaturiva dalla ripresa a tassazione di
una serie di costi, per i quali l'Ufficio, senza esito,
aveva richiesto la relativa documentazione con
questionari notificati prima al domiciliatario della
società, poi al Commissario Giudiziale ed, infine, al
Curatore del fallimento.

Avverso l'avviso proponeva opposizione il Curatore del
fallimento, il quale adduceva che l'accertamento era



nullo per carenza di motivazione e perché contrario alle risultanze contabili e documentali della società e che la sanzione pecuniaria era illegittima.

La Commissione Tributaria di primo grado di Sassari, con sentenza n.76 del 10-2-89, respingeva il ricorso, motivando che la documentazione richiesta con il questionario non era stata prodotta neppure in fase contenziosa.

Proponeva gravame il Curatore fallimentare, lamentando che la decisione era priva di motivazione e che non ricorrevano i presupposti per l'accertamento induttivo ex art.39 D.P.R. n.660/73.

La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello ed, in riforma della decisione impugnata, dichiarava illegittimo l'accertamento operato dall'Ufficio, con la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese.

L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5-3-99, con l'articolazione di tre motivi.

La Curatela fallimentare non si è costituita.

Motivi della decisione

1 . Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione agli artt. 360 co.1° n.3 e 4 c.p.c. e 62 co.1° D.Lgs.



n.546/92, lamentandosi che la sentenza era viziata di extra-petizione, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto occuparsi del tema della nullità dell'accertamento per carenza di motivazione e non del diverso e nuovo argomento del potere dell'Ufficio di procedere ad accertamento per il solo effetto della mancata risposta al questionario.

Il denunciato vizio di ultrapetizione non sussiste.

In particolare, uno dei motivi di appello era la dedotta insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, ma l'altro motivo era proprio il difetto di motivazione della prima decisione.

2 . Sussistono i rilievi formulati con il secondo ed il terzo motivo.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli art.32 co.1° n.1 e 3 D.P.R. n.600/73, in relazione all'art.360 co. 1° n.3 c.p.c. ed all'art. 62 co.1° D.Lgs. n.546/92.

Con il terzo motivo, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 32 co.1° n.3 e 39 D.P.R. n.600/73, viene lamentata la omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione agli artt. 360 co.1° n.3 e 5 c.p.c. e 62 co.1° D.Lgs. n.546/92.

3 . Le due censure possono essere deliberate



unitariamente.

Nell'impugnata decisione si afferma l'illegittimità della determinazione induttiva del reddito da parte dell'Ufficio in mancanza di risposta ai questionari.

Deve essere, innanzitutto, evidenziato che neppure in corso di giudizio i costi - ripresi a tassazione - sono stati in alcun modo dimostrati.

Deve, poi, rilevarsi - per confutare la tesi delineata nell'impugnata sentenza - che, ai sensi dell'art.32 n.4 D.P.R. n.660/73, gli Uffici Imposte possono esercitare i poteri istruttori tramite l'invio di "questionari", concernenti dati e notizie, che debbono essere restituiti "compilati e firmati". La incompletezza, falsità ed inesattezza degli elementi indicati nei questionari - ed, a maggior ragione, l'assoluta mancata indicazione che si sustanzia nella mancata risposta ai questionari - consente all'Ufficio di procedere alla rettifica in forza dell'art.39 co.1° lett. c) D.P.R. n.600/73.

4 . Neppure può condividersi la tesi di una sorta di mancanza di legittimazione dei destinatari, cui i questionari venivano inviati.

In realtà, i questionari erano stati notificati a soggetti ben qualificati - il cosiddetto "domiciliatario" della società, il Commissario



giudiziale ed il Curatore fallimentare - che avevano il potere ed il dovere di fornire le notizie richieste.

Il cosiddetto "domiciliatario" - se non era proprio lo stesso legale responsabile della società - non poteva che essere persona, la quale aveva l'obbligo di consegnare al legale rappresentante della società gli atti a questa notificati.

Il Commissario giudiziale, anche se ha poteri meno penetranti del Curatore dal momento che il debitore conserva la disponibilità e l'amministrazione del patrimonio, è per legge "pubblico ufficiale" ed ha le medesime responsabilità del Curatore (per effetto del richiamo dell'art.38 da parte dell'art.165 L.F.).

Ma poiché non v'è dubbio che il Curatore sia stato destinatario del questionario, ha proposto opposizione e si è costituito in grado di appello, è a lui che occorre fare prevalente riferimento.

Il tema va, ovviamente, approfondito.

Su un piano generale, ma denso di significati, deve premettersi che la qualifica di "pubblico ufficiale" (art.30 L.F.) investe il Curatore fallimentare di maggiori obblighi, oltre che di maggiori poteri.

Al Curatore fanno carico molteplici adempimenti proprio di natura fiscale; dal primo, in ordine temporale, conseguente alla sola dichiarazione di fallimento, che

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



consiste nell'obbligo di comunicare l'inizio della procedura concorsuale all'Ufficio IVA; e, poi, i successivi adempimenti più complessi ed onerosi, dai meri obblighi di dichiarazione, agli obblighi ulteriori e strumentali rispetto a questi, quali quelli di fatturazione e registrazione; e si tratta di dichiarazioni iniziali e di ordinarie dichiarazioni annuali in corso di procedura.

Orbene, non può non considerarsi compreso tra i delineati obblighi quello certamente "minore" di fornire i dati richiesti con il questionario, dati che, peraltro, sono nella esclusiva disponibilità del Curatore.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in caso di fallimento, le obbligazioni tributarie continuano a far capo all'impresa, mentre il Curatore fallimentare è tenuto a tutti gli adempimenti, compreso quello di fornire informazioni all'Amministrazione Finanziaria : per cui correttamente l'Amministrazione indirizza al Curatore una richiesta di dati e chiarimenti (Cass. Sez. Trib. 27-11-2002, n.16793).

5 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 20-2-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA**

Il Relatore

Dott. Francesco Ruggiero

Il Presidente

Dott. Enrico Papa



IL CANCELLIERE
dott. Luigi Riitano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 LUG. 2003

oggi,

IL CANCELLIERE C1
dott. Luigi Riitano